

Privacy 4.0 al via, tra vecchi e nuovi adempimenti per aziende e professionisti

Giovanni Ziccardi - Professore Associato di Informatica Giuridica presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano

Con il Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati (GDPR) si delinea un nuovo quadro di adempimenti per aziende e professionisti, più adatto ad un'era in cui il dato personale digitale viaggia oltre i confini territoriali e, con estrema facilità, sulle piattaforme di social network e nel cloud. Molti adempimenti non sono nuovi, ma "ereditati" dal Codice Privacy. E' il caso, ad esempio, dell'informativa e del consenso. Rivoluzionato invece il sistema delle misure di sicurezza ed introdotto, infine, una nuova e importante figura aziendale: il Data Protection Officer (DPO). Con quali funzioni?

Il Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati (**GDPR**), già in vigore dal maggio del 2016 e che sarà presto attuato (il 25 maggio 2018) in tutti i Paesi dell'Unione Europea, prevede, nel testo dei suoi 99 articoli, numerosi **adempimenti** di diversa entità che necessitano, in un'ottica di adeguamento normativo, di una riflessione sistematica e di una programmazione accurata sul da farsi nelle prossime settimane.

Molti adempimenti non sono nuovi, ma sono "ereditati" dal Codice Privacy in vigore (D. Lgs. n. 196/03) e, addirittura, erano già previsti nella Direttiva 96/45 che ha originato, più di vent'anni fa, l'attuale quadro di protezione dei dati.

Le **realità aziendali** e gli **enti pubblici** che nei decenni appena trascorsi avevano fatto un lavoro serio di adeguamento normativo, non soffriranno troppo nel passaggio a un nuovo regime che è, comunque, profondamente radicato nel passato, pur mantenendo un volto ben rivolto al futuro e all'era dei social network, della profilazione automatizzata, del cloud e delle reti.

Informativa e consenso nell'era delle nuove tecnologie

L'informativa e il consenso sono i due adempimenti "tradizionali" che sono rimasti al centro del sistema e che necessiteranno di un "lifting" per adeguarli ai cambiamenti tecnologici dell'era moderna.

Dovranno, sempre di più, **essere chiari**, informare e rendere trasparente l'intero processo di trattamento dei dati anche online, dove è estremamente difficoltoso sia chiarire con precisione tutti gli aspetti del trattamento sia tenere traccia delle manifestazioni di volontà quando il consenso è dato con un click o selezionando un menù a tendina.

Il timore del legislatore è quello che non si possa più assicurare un "**tracking**" **preciso del dato**, una rilevazione costante del percorso che le informazioni fanno in una società sempre più informatizzata: da dove sono raccolte, a chi sono vendute, che tragitti percorrono, dove sono conservate e se e quando "moriranno" o se rimarranno negli archivi e nei database in eterno.

Diritti dell'interessato

Anche i diritti che l'interessato (la persona fisica cui si riferiscono i dati) può esercitare nei confronti di chi tratta i suoi dati si sono potenziati, e cercano di permettere a ogni persona di controllare – meglio, "governare" – il proprio dato.

Accanto a **diritti di accesso, rettifica e integrazione** sono apparsi i nuovi, e interessanti, diritti alla **portabilità dei dati** (l'utente potrà portarsi con sé le informazioni se cambierà servizio o piattaforma) e all'oblio (con aumentate possibilità di cancellazione delle informazioni), che richiederanno una maggior attenzione (e capacità di reazione) in capo ai titolari che trattano dati.

Misure di sicurezza

L'intero sistema delle misure di sicurezza è stato rivoluzionato. L'abbandono delle misure minime di sicurezza (che erano elencate con cura) ha portato a un "vuoto" dove è colui che tratta i dati a dover analizzare il rischio per i dati che processa, a elaborare un piano di sicurezza, a metterlo in opera e a doverlo in ogni momento dimostrare e renderlo verificabile. Si tratta di un approccio alla sicurezza dei dati basato sull'**idea di "accountability"**, una strategia già nota in ambito di information security e di certificazioni.

Nuove figure aziendali

Sarà un nuovo soggetto, il **Data Protection Officer (DPO)**, a fare da "sceriffo" all'interno di molte grandi realtà che trattano i dati per garantire l'applicazione di tutte le disposizioni del Regolamento, per dialogare con il Garante in caso di problemi e per fare da punto di contatto con gli interessati. La nomina di un DPO, insieme alla tenuta di un **registro dei trattamenti** aggiornato e a una corretta gestione di eventuali data breach (esfiltrazioni di dati dall'archivio dell'azienda) sono considerati da molti come **i primi tre adempimenti più urgenti** da mettere in opera per garantire un buon approccio alla nuova idea di sicurezza.

Regime sanzionatorio

Le sanzioni previste sono **tra le più alte** mai stabilite in una normativa privacy: non solo sanzioni "fisse" (fino a 20 milioni di euro) ma anche sanzioni stabilite in percentuale con riferimento al fatturato mondiale annuo dell'azienda (fino al 4%). Queste nuove sanzioni, così elevate, hanno causato una corsa alla compliance che nelle settimane prima del 25 maggio 2018 risulterà ancora più evidente.

Considerazioni e prospettive per le aziende

Il Regolamento dovrebbe portare **maggiore uniformità normativa** nei Paesi dell'Unione Europea – consentendo anche, a volte, di dialogare con le autorità di altri Paesi – anche se sono già stati annunciati provvedimenti normativi, in Italia, che cercheranno di disciplinare la transizione da un quadro legislativo ventennale a un nuovo approccio per molti versi differente.

L'idea di fondo è che il **nuovo quadro di adempimenti** sia più adatto per affrontare un'era dove il dato personale digitale viaggia oltre i confini con estrema facilità, sulle piattaforme di **social network** e nel **cloud**, o che è "addosso" alla persona fisica, negli smartphone, nei braccialetti fitness, nell'Internet delle Cose. Un dato che può facilmente profilare l'individuo non solo con riferimento alle sue preferenze commerciali e d'acquisto ma, anche, monitorando le sue performance sul lavoro o il suo stato di salute. Particolare attenzione è dedicata ai **minori di 16 anni**, che sono utenti dei servizi della società dell'informazione già dalla giovane età e che il Regolamento vuole proteggere con una specifica cura.

E questo, per la prima volta, è fatto tramite un Regolamento che dalla "piccola" Europa si presenta come una norma con un'influenza, e un'applicazione, che tocca tutto il mondo, **tutte le aziende** anche non europee o senza sede in Europa che, comunque, trattano dati di europei o offrono servizi a consumatori del Vecchio Continente.

Gli adempimenti sono di diversa complessità: alcuni puntano essenzialmente a tenere traccia di fatti (registro e mappatura dei trattamenti, studi preliminari per valutare l'impatto dei trattamenti, istruzioni pensate per chi tratta i dati e piani di formazione), altri richiedono invece un **nuovo approccio organizzativo** (la nomina del DPO, la creazione di un punto di ricezione per l'esercizio dei diritti, la gestione corretta di un data breach).

Diventerà essenziale, in ogni momento, sapersi orientare in questa **mappa di adempimenti** adeguando sempre le misure di sicurezza al rischio concreto che si presenta in ogni singola situazione, con una costante attenzione ai costi ma anche allo stato dell'arte e alle migliori tecnologie disponibili. Si vedrà, in questo senso, che l'utilizzo della **crittografia**, del mascheramento dei dati e dei database e di una pseudonimizzazione accorta delle informazioni potrà fare la differenza.